REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/80 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1980

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/80 [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, in particolare, i prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola A I, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento dall'inizio della campagna ; che sussiste pertanto la prima condizione richiesta dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i tipi di vino da tavola A I e R I e R II durante il periodo di riferimento ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un determinato quantitativo di vino e, dall'altro lato, la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione sul mercato del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in previsione di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia non consentire il raggiungimento dell'obiettivo voluto ; che deve essere conseguentemente prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento deve essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1991/80 [6] ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 5 del predetto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione di domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione da parte degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione ; che, a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, viene corrisposto un aiuto il cui importo deve essere fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 343/79 prevede che l'aiuto viene pagato al produttore in due versamenti ; che il secondo versamento deve essere effettuato entro un termine limitato, onde consentire al produttore di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto ; che è pertanto opportuno disporre che il versamento venga effettuato entro i trenta giorni successivi alla distillazione ;

considerando che occorre prevedere le condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ; che occorre inoltre prevedere i casi in cui il riconoscimento deve essere in linea di massima revocato al distillatore per inadempienza di quest'ultimo, salvo caso di forza maggiore o caso fortuito ;

considerando che gli organismi d'intervento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79, e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che, per conseguire la loro finalità, i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione, del 23 novembre 1979, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2252/80 [8] ;

considerando che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti ;

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 149 del 5. 6. 1980, pag. 19.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(6) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 8.
(7) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(8) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 10.

considerando che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77, i nuovi tassi rappresentativi fissati da detto regolamento si applicano nel settore del vino a decorrere dal 16 dicembre 1980 ; che per le misure di distillazione possono tuttavia essere previste altre date ;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono applicabili oltre il 15 dicembre 1980 ; che, per evitare discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre prevedere un tasso rappresentativo unico per tutti i versamenti relativi alle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento ; che, poiché i contratti di magazzinaggio, previsti da quest'ultimo, sono stati conclusi nel corso della campagna 1979/1980, è opportuno adottare i tassi rappresentativi applicabili durante tale campagna, l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi previsti dal regolamento (CEE) n. 878/77, per le misure di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, essendo pertanto ritardata fino alla data di scadenza dell'applicazione del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1979/1980, di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre 1980.

2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono :

a) per un quantitativo di vino pari ad una percentuale da stabilirsi del quantitativo sotto contratto, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 ;

b) per tutto o parte del quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui all'articolo 10, per un periodo da stabilirsi.

3. Altre misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 qualora il prezzo rappresentativo comunitario di tale tipo di vino è rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento per il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, e il 15 gennaio 1981.

Articolo 3

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79 e del presente regolamento.

2. I vini che possono formare oggetto della distillazione sono quelli che hanno formato oggetto del magazzinaggio a lungo termine o altri dello stesso tipo, prodotti dal titolare dei contratti di magazzinaggio. In tal caso, il quantitativo del vino consegnato alla distillazione può essere superiore al quantitativo di vino sotto contratto, a condizione che la gradazione alcolometrica effettiva di tale vino non sia inferiore al 10 % vol e che il quantitativo totale di alcole contenuto in tale vino non sia superiore a quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto ammesso alla distillazione.

Articolo 4

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei contratti a lungo termine.

2. Al più tardi quindici giorni dopo la ricezione della domanda di approvazione di un contratto di distillazione, l'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate tra il 1° ottobre 1980 e il 30 giugno 1981.

Articolo 5

Nei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere indicati :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Colui per conto del quale è effettuata la distillazione è assimilato al distillatore.

Articolo 6

1. Il prezzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a :

— 2,17 ECU per % vol e per hl, per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con essi ;

— 2,36 ECU per % vol e per hl, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e RII e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con i vini di questi tipi.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato per :

a) i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino, a :

— 1,40 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,31 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento ;

b) i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino, a :

— 1,59 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,50 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato traformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I versamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere effettuati al più tardi trenta giorni dopo che si siano verificate le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79 il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi trenta giorni dopo che il quantitativo totale di vino che forma oggetto del contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79 il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi trenta giorni dopo che il quantitativo totale di vino, che forma oggetto del contratto, è stato distillato. Qualora l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non abbia deciso di avvalersi normalmente della facoltà prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento, il distillatore può avvalersene soltanto previo accordo con il produttore.

6. La conversione in moneta nazionale degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido per il settore vinicolo il 31 agosto 1980.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Essi possono disporre l'impiego di un rivelatore per i vini consegnati per la distillazione.

Articolo 8

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto di 86 % vol o più o in un prodotto di 85 % vol o meno.

2. Il riconoscimento è revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non paga il prezzo d'acquisto al produttore o non adempie agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 9

1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1981 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vini che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 343/79 da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 31 luglio 1981, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 10

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), devono essere conclusi entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei contratti a lungo termine.

Qualora il titolare di un contratto a lungo termine decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità di vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1979/1980.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso, l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente